

VALUTAZIONI DELL'URPS SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

1. L'abolizione delle Province non è oggi possibile, poiché l'articolo 114 della Costituzione qualifica le Province come elementi costitutivi della Repubblica e il riconoscimento delle autonomie locali (art. 5) rientra tra i principi fondamentali della Costituzione.
2. L'art. 5 della Costituzione, presupponendo l'autonomia degli enti locali, costituisce il fondamento delle diverse disposizioni statutarie che demandano alle Regioni Speciali e alle Province autonome la materia "dell'ordinamento degli enti locali" che le leggi regionali possono regolare, anche nei suoi riflessi organizzativi, ma mai comprimere fino a negarla (v. Corte cost. n. 83 del 1997).
3. La Corte Costituzionale, con sent. n. 143 del 23 aprile 2010, ha ribadito con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) che deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza.
4. Rientra nelle competenze della Regione Sicilia l'istituzione di nuove Province, sempre che i territori di riferimento soddisfino i requisiti richiesti dalla legge, ma certamente non spetta al legislatore regionale la soppressione tout court dell'Ente Provincia, poiché essa si porrebbe in contrasto con i limiti derivanti dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.